



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, Mariapia GARAVAGLIA, BASTICO, TREU, ROILO, ADRAGNA, BLAZINA, BIONDELLI, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, RUSCONI, VITA, CERUTI, Vittoria FRANCO, MARCUCCI, Anna Maria SERAFINI, VERONESI e ZAVOLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 2008**

Norme in materia di apprendimento permanente.  
Deleghe al Governo in materia di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché di incentivi all’apprendimento permanente e all’invecchiamento attivo

ONOREVOLI SENATORI. – Una delle componenti qualificanti della proposta programmatica del Partito democratico è costituita dall'elaborazione di una strategia per il cosiddetto «apprendimento permanente» (*lifelong learning*).

In linea con gli indirizzi da tempo espressi in sede comunitaria, a partire innanzitutto dalla Conferenza di Lisbona del 2000, una legislazione organica sull'apprendimento permanente deve ritenersi in primo luogo essenziale ai fini della creazione di quella «società dei saperi» cui devono tendere i sistemi europei di istruzione e formazione secondo una strategia tanto largamente condivisa a livello dell'Unione europea, quanto timidamente e tardivamente recepita nel nostro Paese. In linea con la medesima strategia di Lisbona, l'apprendimento permanente deve essere inteso anche e soprattutto quale fattore di crescita economica e di inclusione sociale, secondo la chiave di sviluppo della partecipazione e della cittadinanza attiva.

Alla base di questo approccio è il riconoscimento della centralità dell'investimento pubblico nell'intero sistema formativo, a cominciare dall'infanzia. E in questo contesto un impegno specifico – non solo finanziario, ma anche ordinamentale – è a tutt'oggi più che mai necessario sul fronte della formazione permanente e degli adulti, che in Italia registra storicamente un grave ritardo rispetto agli altri Paesi dell'Unione.

La maggioranza dei lavoratori adulti italiani ha infatti un'istruzione medio bassa, del tutto inadeguata non solo a realizzare compiutamente le aspettative esistenziali delle persone, ma anche a rendere il sistema produttivo del nostro Paese pienamente competitivo nel contesto economico globale.

A dimostrarlo con sufficiente evidenza sono i dati statistici più recenti, di fonte sia nazionale che internazionale.

Secondo l'UNLA (Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo) oggi, su circa 57 milioni di italiani, i laureati sarebbero appena 3,5 milioni (poco più del 6 per cento della popolazione), mentre arriverebbe a 22,5 milioni (il 39,45 per cento) il numero degli italiani privi di titoli di studio o in possesso, al massimo, della licenza elementare. Dello stesso segno i dati emersi dalle ricerche condotte da *Statistic Canada* e OCSE che, oltre a confermare la presenza in Italia di oltre 5 milioni di persone prive di qualunque titolo di studio, tratteggiano il profilo di quelli che le Nazioni Unite definiscono «analfabeti funzionali», cioè i soggetti adulti, anche scolarizzati, che risultano in concreto privi di capacità funzionali minime, quali la comprensione di un testo scritto. Anche in tal caso, le risultanze dell'indagine sono allarmanti per l'Italia, segnalando la sussistenza di un fenomeno di «analfabetismo funzionale» per circa un terzo degli italiani, mentre un altro terzo vi sarebbe esposto a medio termine.

La questione dell'apprendimento permanente si pone dunque per l'Italia in termini non solo di investimento strategico per il futuro, ma di vera e propria emergenza per la tenuta degli equilibri economici e sociali attuali, tanto più in una congiuntura economica recessiva quale quella che stiamo attraversando.

In tal senso, l'innovazione più significativa introdotta dal presente disegno di legge è il riconoscimento di un diritto individuale alla formazione permanente in ogni momento della vita, direttamente esercitabile dalle persone, dai lavoratori dipendenti e

autonomi e dalle imprese, nei periodi di attività come di inattività e di transizione da un lavoro ad un altro, e di collegare questo diritto individuale ad un sistema agevolazioni pubbliche calibrate sulle esigenze e le caratteristiche peculiari di ciascuna tipologia di lavoratore e di impresa.

Rendere protagonisti gli utenti della formazione dando loro possibilità di scelta fra le varie opzioni formative serve infatti a stimolare il miglioramento dell'offerta di formazione, introducendo una concorrenza virtuosa fra i vari enti erogatori, riducendo le tentazioni alla autoreferenzialità e favorendo maggiore trasparenza nell'uso dei fondi pubblici. Questa innovazione è utile a sua volta ad alimentare ulteriori iniziative di sostegno delle istituzioni pubbliche e delle parti sociali, dirette ad orientare e assistere gli utenti nella scelta consapevole delle occasioni formative, con ciò determinando l'attivazione di un circuito virtuoso che colleghi il sistema dell'istruzione e formazione pubblica con il sistema produttivo, a livello nazionale e territoriale.

Nel merito, il provvedimento proposto detta le linee-guida per implementare il sistema a sostegno dell'apprendimento permanente, identificando gli strumenti, le sedi e le forme mediante le quali si realizza l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Di particolare rilievo il fatto che, accanto all'apprendimento in contesti formali, si tenda a valorizzare anche l'apprendimento in contesti non formali - cioè presso imprese, organizzazioni del volontariato e del privato sociale, associazioni culturali e delle famiglie, infrastrutture culturali e reti civiche degli enti locali ed ogni altro organismo che persegua scopi educativi e formativi - ed in contesti informali, cioè nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

Per queste forme di apprendimento è dettata un'apposita disciplina di delega legislativa per la definizione di un sistema di indi-

viduazione e validazione degli apprendimenti basato per un verso, sul riconoscimento della validazione dei saperi acquisiti quale attestazione dell'apprendimento non formale e informale e certificazione dell'insieme delle conoscenze, abilità e competenze possedute dalla persona e, per altro verso, sulla ponderazione dei crediti spendibili ai fini del rientro nei percorsi dell'istruzione scolastica e universitaria. Nello stesso contesto si prevedono criteri generali per il riconoscimento, previo confronto con le parti sociali, della capacità formativa delle imprese. Vengono quindi valorizzati il repertorio delle professioni (di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276), riconducendo ad esso la definizione e l'aggiornamento di tutte le figure professionali non regolamentate ed i relativi *standard* professionali, formativi e di certificazione, e il libretto formativo del cittadino (istituito anch'esso dal decreto legislativo n. 276 del 2003), nel quale si prevede che vengano registrate le competenze acquisite a qualunque titolo e certificate nell'ambito dei percorsi di apprendimento formali, non formali ed informali.

Per la prima volta, inoltre, ci si impegna nella costruzione di un sistema nazionale di orientamento professionale.

In particolare, si promuove e sostiene la rete territoriale dei servizi di orientamento e di consulenza lungo tutto il corso della vita, riconoscendola come essenziale per il pieno sviluppo della persona e la crescita equilibrata della comunità, e si impegna ciascun livello di governo - da statale a comunale - a sviluppare una politica dell'orientamento, quale fattore strategico per la promozione del benessere personale e la garanzia di pari opportunità nell'accesso al lavoro e alla formazione e nello sviluppo della carriera professionale di ogni cittadino.

La seconda parte del provvedimento è volta a rafforzare il diritto alla formazione dei lavoratori introducendo le opportune modifiche alla disciplina dei congedi di formazione di cui all'articolo 5 della legge 8

marzo 2000, n. 53, «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città».

La principale novità introdotta dal provvedimento sotto questo profilo è data dal rinvio alla contrattazione collettiva per la previsione di ulteriori permessi retribuiti, usufruibili nell'arco dell'intera vita lavorativa, per i lavoratori dipendenti impegnati in percorsi di istruzione, di istruzione e formazione professionale o universitari.

Da segnalare, peraltro, che sono demandati alla contrattazione collettiva anche i limiti e le modalità di fruizione dei congedi non retribuiti, le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, le eventuali ipotesi di differimento dell'esercizio di tale facoltà e i termini del preavviso (stabilendo comunque che non possano essere inferiori a trenta giorni).

La terza componente qualificante del disegno di legge è costituita da un'ulteriore disciplina di delega legislativa per la definizione, entro dodici mesi, di un sistema di incentivi economici alle politiche per l'apprendimento permanente e l'invecchiamento attivo.

Tra le forme di sostegno pubblico individuate nell'ambito dei criteri di delega si segnalano: il riconoscimento di una detrazione fiscale ai fini IRPEF dei costi sostenuti dal contribuente per lo svolgimento di attività di istruzione e formazione certificate presso organismi accreditati, anche appartenenti al terzo settore, secondo limiti massimi di importo differenziati per fasce di reddito; il riconoscimento di un monte ore minimo retribuito, non inferiore a venti ore annue, ai lavoratori che accedono ai congedi per la formazione continua di cui all'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53; e, in aggiunta a tali misure, il riconoscimento di altre forme di agevolazione dei lavoratori per il sostegno alle spese di formazione, nella forma di *voucher* individuali e di accesso agevolato al credito.

Sul fronte delle imprese, si prevede invece l'esonero dei datori di lavoro dal versamento del contributo integrativo già previsto dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, per un importo massimo corrispondente ai costi sostenuti nell'anno di riferimento per la formazione ed elevazione professionale dei propri dipendenti, nell'ambito di programmi generali condivisi fra le parti sociali a livello nazionale, e il riconoscimento agli stessi datori di un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per finanziare la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi di carattere formativo certificati da organismi accreditati, anche appartenenti al terzo settore, orientati all'accrescimento di conoscenze e competenze professionali. Nel caso di lavoratori ultracinquantenni, tale credito d'imposta è peraltro riconosciuto in forma maggiorata fino al 50 per cento.

In funzione dell'implementazione di politiche per l'invecchiamento attivo, sono da ultimo previsti appositi percorsi formativi e servizi di orientamento professionale mirati ai lavoratori ultracinquantenni.

Infine, il presente disegno di legge rinvia ad un apposito «Piano nazionale per l'apprendimento permanente» - da adottare su base triennale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea - l'individuazione di strategie e priorità condivise, nell'ambito di un uso integrato e ottimale degli interventi e delle risorse disponibili.

In definitiva, il principale elemento di forza della strategia per l'apprendimento permanente delineata dal presente disegno di legge è costituito dall'approccio integrato e inclusivo che ne ispira le singole misure. Ne risulta un intervento non modellato esclusivamente sulle esigenze degli operatori del settore, bensì volto alla costruzione di un sistema capace di corrispondere congiuntamente alle aspettative dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese, secondo una visione organica e unitaria delle esigenze di un moderno sistema di apprendimento permanente.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. La presente legge, in coerenza con le linee di indirizzo dell'Unione europea, riconosce l'apprendimento permanente quale espressione dei diritti costituzionali all'istruzione, alla formazione ed elevazione professionale dei lavoratori e allo sviluppo della cultura, per la realizzazione della persona, la cittadinanza attiva, la coesione sociale, l'occupabilità e la mobilità professionale, rimuovendo gli ostacoli che impediscono l'accesso alle attività finalizzate all'innalzamento dei livelli di istruzione e formazione e all'acquisizione di competenze professionali.

2. Per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività di apprendimento intrapresa nelle varie fasi della vita al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale.

3. Le finalità di cui al comma 1 si realizzano attraverso:

a) azioni di sostegno alla costruzione, da parte delle persone, dei propri percorsi di apprendimento formale, non formale ed informale di cui agli articoli 2 e 3, ivi compresi quelli di lavoro, facendo emergere ed individuando i fabbisogni di competenza delle persone in correlazione con le necessità dei sistemi produttivi e dei territori di riferimento;

b) il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione degli apprendimenti comunque acquisiti;

c) la fruizione di servizi di orientamento lungo tutto il corso della vita.

## Art. 2.

*(Apprendimento formale)*

1. Ai fini della presente legge si intende per apprendimento formale, quello che si realizza nel sistema nazionale di istruzione e formazione e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica professionale o di una certificazione riconosciuta.

2. Alla realizzazione dell'offerta di apprendimento di cui al comma 1, anche nei confronti degli adulti immigrati, concorrono i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le strutture formative accreditate dalle regioni, le università nonché le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

3. Alla realizzazione dell'offerta per l'apprendimento di cui al comma 1 nei confronti del personale dipendente della pubblica amministrazione concorre la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

4. Alla realizzazione e allo sviluppo, nell'ambito dell'apprendimento permanente, della formazione continua e della formazione in apprendistato, che può svolgersi anche all'interno delle imprese in possesso di riconosciuta capacità formativa, concorrono le parti sociali, anche mediante i Fondi interprofessionali.

## Art. 3.

*(Apprendimento non formale e informale)*

1. Per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta intenzionale, che si realizza al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 2, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato e del privato sociale.

2. Nelle imprese l'apprendimento non formale è attuato principalmente per affianca-

mento, sotto la guida ed il coordinamento di un lavoratore esperto o di un tutore aziendale, in situazione produttiva, sulla base di un piano organizzato per traguardi formativi e teso a conseguire l'acquisizione di abilità tecnico-operative.

3. Per apprendimento informale si intende quello che prescinde da una scelta intenzionale e che si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

#### Art. 4.

*(Individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali)*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*), il Governo è delegato ad adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, dei comuni e delle province, nonché dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, delle università e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, un decreto legislativo per la definizione delle norme generali per l'individuazione e la validazione degli apprendimenti non formali ed informali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) riconoscimento della validazione dei saperi acquisiti quale attestazione dell'apprendimento non formale e informale e certificazione dell'insieme delle conoscenze, abilità e competenze possedute dalla persona; la

validazione è effettuata nel rispetto delle scelte e dei diritti individuali e in modo da assicurare a tutti pari opportunità, anche ai fini dell'accesso;

b) ponderazione dei crediti spendibili ai fini del rientro nei percorsi dell'istruzione scolastica e universitaria, da effettuare in modo da garantire l'equità e il pari trattamento su tutto il territorio nazionale;

c) definizione di procedure e criteri di validazione dell'apprendimento non formale ed informale ispirati a principi di equità, adeguatezza e trasparenza, e previsione di sistemi di garanzia della qualità anche a tutela dei fruitori dei servizi di istruzione e formazione offerti dalle strutture che operano nei contesti non formali di cui all'articolo 3, comma 1;

d) previsione di criteri generali per il riconoscimento della capacità formativa delle imprese, previo confronto con le parti sociali.

## Art. 5.

### *(Certificazione delle competenze)*

1. La certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali di cui agli articoli 2 e 3 è finalizzata a garantire la trasparenza e il riconoscimento degli apprendimenti in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea.

2. Per competenza certificabile ai sensi del comma 1 si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, acquisite nei contesti di cui agli articoli 2 e 3 e riconoscibili anche come crediti formativi, previa apposita procedura di validazione degli apprendimenti nei contesti di cui all'articolo 3, secondo quanto previsto all'articolo 4.

3. Fermo restando quanto stabilito per i percorsi di istruzione e formazione professionale nell'assolvimento del diritto-dovere fino a 18 anni dal decreto legislativo 17 ottobre



2005, n. 226, e dall'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e successive modificazioni, nonché per l'istruzione e la formazione tecnica superiore dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ai fini di cui al comma 1 in relazione alle competenze professionali riguardanti le professioni non regolamentate, certificabili nel sistema di istruzione e formazione professionale, nel repertorio delle professioni istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono ricondotte, definite e aggiornate tutte le figure professionali non regolamentate ed i relativi *standard* professionali, formativi e di certificazione. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali gestisce ed aggiorna il suddetto repertorio sulla base dei criteri proposti dall'organismo tecnico previsto dal citato articolo 52, che assume la denominazione di «Tavolo tecnico – sistema nazionale di *standard* professionali, di riconoscimento e certificazione delle competenze e di *standard* formativi» e si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le modalità di raccordo tra le disposizioni del presente comma e quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del citato decreto-legge n. 7 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 40 del 2007.

4. Le competenze acquisite nell'ambito dei percorsi di apprendimento formali, non formali ed informali certificate sono registrate nel libretto formativo del cittadino istituito dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

## Art. 6.

*(Sistema per l'orientamento lungo tutto il corso della vita)*

1. La presente legge promuove e sostiene la rete territoriale dei servizi di orientamento e di consulenza lungo tutto il corso della vita, in quanto complesso di azioni essenziali per il pieno sviluppo della persona e la crescita equilibrata della comunità; a tale fine, ferme restando le rispettive competenze, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane si impegnano a sviluppare una politica dell'orientamento, quale fattore strategico volto a promuovere il benessere e lo sviluppo personale, a garantire pari opportunità nell'accesso al lavoro ed alla formazione e nello sviluppo della carriera professionale di ogni cittadino.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina:

a) gli *standard* minimi delle prestazioni concernenti l'orientamento professionale ed al lavoro che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, fermi restando i servizi di orientamento per i lavoratori diversamente abili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

b) i criteri per il raccordo con quanto previsto dal decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22, in materia di percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;

c) i requisiti necessari per lo svolgimento di servizi o attività di orientamento al lavoro ai fini dell'accreditamento regionale dei servizi al lavoro nei confronti di operatori pubblici e privati ai sensi dell'arti-

colo 2, comma 1, lettera *f*), e dell'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 7.

*(Congedi e permessi per la formazione)*

1. L'articolo 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - *(Congedi e permessi per la formazione)*. - 1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative al diritto allo studio di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità, anche non consecutivi, presso lo stesso datore di lavoro, possono richiedere all'azienda o all'amministrazione, dove prestano servizio consecutivamente da almeno dodici mesi, una sospensione del rapporto di lavoro per congedi per la formazione per un periodo non superiore ad undici mesi, continuativo o frazionato, nel corso dell'intera vita lavorativa.

2. Per "congedo per la formazione" si intende un congedo non retribuito finalizzato al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, della qualifica e del diploma professionale, del titolo di studio di istruzione secondaria superiore, del titolo conclusivo dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, della laurea, della laurea magistrale, del diploma di specializzazione, del dottorato di ricerca limitatamente ai dipendenti di datori di lavoro privati, dei diplomi di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

3. Durante il periodo di congedo non retribuito per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro. Tale periodo non è

computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Un grave e documentato impedimento, individuato sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui all'articolo 4, comma 4, intervenuto durante il periodo di congedo, di cui sia data comunicazione scritta al datore di lavoro, dà luogo ad interruzione del congedo medesimo.

4. In caso di congedo non retribuito il lavoratore può procedere al riscatto del periodo di cui al presente articolo, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

5. Fatte salve le disposizioni contrattuali che stabiliscono la concessione di permessi retribuiti finalizzati all'esercizio del diritto allo studio, i contratti e gli accordi collettivi, con le modalità di cui al comma 6, possono prevedere, per la partecipazione ai corsi o per sostenere gli esami relativi al conseguimento dei titoli di cui al comma 2, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per la contrattazione collettiva, l'attribuzione ai dipendenti di cui al comma 1 di ulteriori permessi retribuiti nel corso dell'intera vita lavorativa.

6. I contratti collettivi prevedono i limiti e le modalità di fruizione del congedo non retribuito, individuano le percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento dell'esercizio di tale facoltà e fissano i termini del preavviso, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni.

7. In ogni caso il datore di lavoro non può differire la fruizione di congedi retribuiti e dei permessi di cui al comma 5 da parte del lavoratore per un periodo superiore a sei mesi dalla proposizione della relativa richiesta».

## Art. 8.

*(Delega al governo per la disciplina degli incentivi all'apprendimento permanente e all'invecchiamento attivo)*

1. Al fine di ridurre gli ostacoli alla partecipazione alle attività per l'apprendimento permanente, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in conformità con l'articolo 117 della Costituzione e con gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e con le relative leggi di attuazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi finalizzati al sostegno dell'apprendimento permanente dei lavoratori, differenziato secondo la loro condizione economica, sociale e lavorativa, alla rimozione degli ostacoli che impediscono l'accesso alle attività di istruzione e formazione, nonché all'acquisizione di livelli più elevati di competenza professionali.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento di una detrazione fiscale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei costi sostenuti dal contribuente per lo svolgimento di attività di istruzione e formazione certificate presso organismi accreditati, anche appartenenti al terzo settore, secondo limiti massimi di importo differenziati per fasce di reddito, per un

onere complessivo non superiore a 150 milioni di euro annui;

*b)* riconoscimento di un monte ore minimo retribuito, non inferiore a venti ore annue, ai lavoratori che accedono ai congedi per la formazione continua di cui all'articolo 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

*c)* in aggiunta alle misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, riconoscimento di altre forme di agevolazione dei lavoratori per il sostegno alle spese di formazione, nella forma di *voucher* individuali e di accesso agevolato al credito;

*d)* esonero dei datori di lavoro dal versamento del contributo integrativo previsto dall'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per un importo massimo corrispondente ai costi sostenuti nell'anno di riferimento per la formazione ed elevazione professionale dei propri dipendenti, nell'ambito di programmi generali condivisi fra le parti sociali a livello nazionale;

*e)* riconoscimento ai datori di lavoro, entro un limite di spesa pari a 150 milioni di euro annui, di un credito d'imposta nella misura massima del 50 per cento delle spese sostenute per finanziare la partecipazione dei lavoratori a programmi e percorsi di carattere formativo certificati da organismi accreditati, anche appartenenti al terzo settore, orientati all'accrescimento di conoscenze e competenze professionali; nel caso di lavoratori ultracinquantenni, riconoscimento di una maggiorazione fino al 50 per cento del credito d'imposta di cui alla presente lettera;

*f)* in funzione dell'implementazione di politiche per l'invecchiamento attivo, previsione di percorsi formativi e servizi di orientamento professionale mirati ai lavoratori ultracinquantenni.

## Art. 9.

*(Piano nazionale per l'apprendimento permanente)*

1. Allo scopo di adottare strategie e priorità condivise e di garantire un uso integrato e ottimale degli interventi e delle risorse disponibili, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è definito, ogni tre anni, il «Piano nazionale per l'apprendimento permanente», in coerenza con le indicazioni dell'Unione europea.

